



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- LABRUNA Presidente e Relatore
- CRESPI Giudice
- VICUNA Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2389/2018  
depositato il 25/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 342/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di PAVIA

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

**proposto dall'appellante:**

**difeso da:**

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01D403090/2016 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2389/2018

UDIENZA DEL

15/05/2019 ore 15:00

N°

4219/19

PRONUNCIATA IL:

~~15 maggio 2019~~

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28 ottobre 2019

Il Segretario

Giorgio Parzini

*h*



R.G.A. 2389/2018  
C.T.P. MI 342/3/2017

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92*

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali, successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Oggetto del processo è l'avviso di accertamento indicato in frontespizio, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Pavia nei confronti di \_\_\_\_\_ per omessa indicazione nei rispettivi quadri RW (monitoraggio fiscale) dei redditi maturati negli anni di imposta 2004 — 2008, derivanti da un investimento finanziario estero. Relativamente all'anno d'imposta 2007, che qui ci occupa, trattasi di un maggior imponibile pari a € 18.350/00, con conseguenti maggiori imposte per € 4.955/00 e contestuale irrogazione di sanzioni per € 7.928/00. L'accertamento si fonda sulle risultanze di un PVC, elevato a chiusura di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Milano presso la rappresentanza italiana di \_\_\_\_\_ (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 42636/2014 Mod. 21) nel quale risulta che \_\_\_\_\_ abbia sottoscritto in data 13 febbraio 2008, la polizza numero 111PTF807399, formalmente emessa da

(Bermuda) Ltd, versando un premio di € 2.360.646,00 senza l'intervento di un intermediario residente in Italia, asseritamente con le disponibilità finanziarie ereditate dal defunto padre Giorgio, in territorio elvetico fin dal 1985. Il *modus operandi* vede soggetti italiani che, mediante le c.d. "polizze mantello" (denominate *Life Portfolio International*, emesse da compagnie assicurative delle isole Bermuda o del Liechtenstein del gruppo *Credit Suisse*, senza il tramite di un intermediario residente in Italia), detengono attività finanziarie in Svizzera, paese a fiscalità privilegiata, violando la disciplina sul monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167). Contro quest'atto, il contribuente non ha aderito alla proposta di mediazione formulata dall'ufficio e, decorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis, c.2, d.lgs.546/1992, presentava ricorso in Ctp, chiedendone l'annullamento, cui resisteva con proprie controdeduzioni l'ufficio impositore.

L'impugnata sentenza del primo giudice, riteneva e considerava "Riguardo all'eccezione di nullità relativa alla carenza del potere di sottoscrizione del "rappresentante dell'Ente accertatore", il ricorrente correla l'eccezione in questione alla recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17/03/2015. A tal proposito, il Collegio rileva che le norme di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità sono tutte riferite ad "aspetti organizzativi interni" all'Agenzia delle Entrate. L'attività di accertamento effettuata, proprio per la complessità richiamata e per il fatto che viene svolta da più soggetti, debba mantenere comunque la sua validità nei confronti del contribuente; ed anche che l'eventuale difetto correlato alla firma dell'atto o ad altre disfunzioni di carattere "organizzativo interno" debbano essere rimosse attraverso opportuni atti interni ad opera della struttura operativa della stessa Agenzia delle Entrate. La Commissione ritiene di condividere la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.22810 del 21.10./9.11.2015 (v. anche la sent.

Pag. 1 a 8



22800/15), che, affrontando lo specifico tema decidendum, ha statuito quanto segue: "Possono in conclusione essere affermati nell'interesse della Legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto: "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i "funzionari di area terza" di cui al contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l'agente capace di manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del D.L. n. 16 del 2012." Parimenti infondata appare l'eccezione per la violazione dell'art. 33, comma 6, D.P.R. 600/73, non essendo stata effettuata verifica di sorta nei confronti della ricorrente, ma un'attività d'indagine del Nucleo di P.T. di Milano della Guardia di Finanza in un procedimento penale (n. 42636/2014/R.G.N.R. Mod. 21) scaturita dall'intervento presso una filiale italiana del Credit Suisse di documentazione extracontabile dalla quale è emersa la detenzione in Svizzera da parte di cittadini italiani, tra i quali la ricorrente, di attività finanziarie sotto forma di "polizze assicurative" non denunciate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il 2006. La Commissione non rileva pertanto alcun obbligo in capo all'Ufficio di instaurazione di contraddittorio non essendo la ricorrente stata sottoposta ad alcuna verifica ex art. 33 D.P.R. n. 600/73 ed ex art. 53 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 richiamati dall'art. 12 L. 212/2000. A seguito dei controlli eseguiti l'Ufficio ha con atto n. 100694/2015 informato la contribuente invitandola a personalmente presentarsi per riferire dati e notizie utili ai fini dell'accertamento appena avviato e scaturito da quel procedimento penale ove era stata reperita "documentazione extracontabile" riconducibile con altri cittadini italiani. Pretestuoso appare l'ulteriore motivo di doglianza circa la trasmissione di indagini finanziarie nei confronti di un soggetto non residente con un operatore finanziario non nazionale, così come il richiamo alla circolare n. 1 del 29/12/2008 della Guardia di Finanza non essendoci stata, nel caso che ci occupa, alcuna richiesta da parte di un organismo estero, né di acquisire dati bancari presso un territorio estero (Svizzera) onde evitare eventuale doppia imposizione, richiamando altresì del tutto impropriamente —come ben ribadito dall'Ufficio— la Convenzione Italia-Svizzera 09/03/1976 ratificata con L. n. 943/1978.... Va pertanto rigettato il ricorso. Attesa la soccombenza, appare equa la condanna alle spese liquidate in £ 3.000,00, oltre accessori di legge".

Contro questa sentenza:



ha proposto tempestivo appello, censurandone le motivazioni e riproponendo quanto già allegato e dedotto in primo grado. Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'accertamento e la condanna di controparte alle spese di lite.

si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed allegato, resistendo a tutte le questioni sollevate con le medesime motivazioni già controdedotte in primo grado per la difesa del proprio avviso di accertamento, asserendo la piena legittimità della pretesa impositiva e, per il resto, la correttezza della sentenza impugnata.

Dopo aver sentito la parte, che ha precisato in udienza le proprie conclusioni, riportandosi alle istanze e deduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti, acquisiti sufficienti elementi istruttori, il Collegio si ritira in camera di consiglio e pone la causa in decisione.

### MOTIVAZIONE

#### *Succinta esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto della decisione ex art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92*

L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata. Relativamente alla questione pregiudiziale di validità della sottoscrizione dell'atto di accertamento, questo Collegio osserva che la sottoscrizione della delega conferita -con scadenza 31 dicembre 2017- dal dirigente preposto alla controparte direzione provinciale delle entrate è autografa; gli atti dispositivi (*recte*: ordini di servizio) sono tutti protocollati digitalmente e lo stralcio del "ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate al 1 agosto 2016" è un atto pubblico, liberamente accessibile dalla pagina "amministrazione trasparente" del portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate; il sottoscrittore delegato per gli accertamenti, dott. \_\_\_\_\_, è funzionario direttivo, *nunc* area terza, come si evince dal tesserino di riconoscimento. Dall'esame di tutti tali atti si evince che il sottoscrittore delegato all'accertamento appartiene alla carriera direttiva, con le funzioni di capo area, e che la delega conferita è nominativa e temporanea, nonché specifica per atto/tributo/contribuente/imponibile/sanzione. Nel caso che qui ci occupa, pertanto, l'accertamento impugnato è validamente sottoscritto, come efficacemente documentato dall'ufficio ai sensi dell'art.58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Per il resto, preliminarmente il Collegio rileva che l'accertamento in epigrafe (per l'annualità d'imposta 2007), come gli altri analoghi accertamenti -tutti impugnati- relativi ad annualità d'imposta precedenti (2004 — 2007), si fonda sulle risultanze di un medesimo PVC, elevato dalla Guardia di Finanza di Milano nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 42636/2014 Mod. 21. Con la sentenza n. 607/3/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, depositata in data 7 dicembre 2016, confermata in via devolutiva con sentenza n. 2865/17/2018 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata in data 25 giugno 2018, veniva rigettato *in toto* il ricorso introduttivo avverso l'accertamento n. T9V0 I D402688/2015, relativo all'anno d'imposta 2006. Questo Collegio concorda "*in toto*" con tale sentenza -che si è pronunciata per identica controversia relativa ad an-



nualità precedente: 2006- sulle ragioni giuridiche della legittimità dell'analogo accertamento, condizionando la valutazione devolutiva degli elementi di prova posti a fondamento dell'impugnata analoga sentenza di *prime cure*. La sentenza del giudice tributario che motiva *per relationem*, aderendo ad altra pronuncia, deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto affinché ne sia comprensibile il percorso logico-giuridico (Cass. 1543/2017), che deve essere autosufficiente, nel senso che l'individuazione del *thema decidendum* e la *ratio decidendi* posta a fondamento del dispositivo si debbano cogliere da una lettura intrinseca alla sentenza stessa e non *aliunde* (Cass. 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1994/2001, 3547/2002, 15189/2010, 28113/2013 e 13148/2014); *"un'economia di scritte ... non può limitarsi ad un generico richiamo..., ma deve citarne i contenuti o riportarne i passaggi fondamentali"* (Cass. 3340/2013); è necessario, quindi, *"che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica, in maniera poi da consentire anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale"* (Cass. SsUu 14814/2008). Nel caso per cui è qui causa, il *thema decidendum*: domande ed eccezioni su cui il giudice è tenuto a pronunciarsi, il *thema probandum*: fatti controversi bisognosi di prova, nonché la *ratio decidendi*: il principio di diritto ed il fatto essenziale e determinante, considerati dal giudice per la motivazione della sentenza, coincidono, sia pur per periodi d'imposta diversi. La citata Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 2865/17/2018, depositata in data 25 giugno 2018, così si è pronunciata:

### 3. Eccezione di nullità dell'accertamento per la violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo d'appello in discorso è infondato. Sul punto, la CTP afferma che *«parimenti infondata appare l'eccezione per la violazione dell'art. 33, comma 6, D.P.R. 600/73, non essendo stata effettuata verifica di sorta nei confronti della ricorrente ma un'attività d'indagine del Nucleo di P.T. di Milano della Guardia di Finanza in un procedimento penale (n. 4263<sup>6</sup>/2014 R.G.N.R. Mod. 21) scaturita dall'intervento presso una filiale italiana del Credit Suisse di documentazione extracontabile dalla quale è emersa la detenzione in Svizzera da parte di cittadini italiani, tra i quali la ricorrente, di attività finanziarie sotto firma di "polizze assicurative" non denunciate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi nel 2006. Questo Giudice non ritiene pertanto alcun obbligo in capo all'Ufficio di instaurazione di contraddittorio non essendo la ricorrente stata sottoposta ad alcuna verifica ex art. 33 D.P.R. n. 600/73 ed ex art. 53 D.P.R. 2<sup>6</sup>/10/1972 n. 633 richiamati dall'art. 12 l. 212/2000. A seguito dei controlli eseguiti l'Ufficio ha con atto n. 100694/2015 informato la contribuente invitandola a personalmente presentarsi per riferire dati e notizie utili ai fini dell'accertamento appena avviato e scaturito da quel procedimento penale ove era stata reperita "documentazione extracontabile" alla riconducibile con altri cittadini italiani. La ricorrente fin dal 23/09/2015 ha depositato memoria difensiva, successivamente integrata in data 6/11/20015».*

Sul punto questo Collegio ricorda che la questione se alla materia tributaria si estenda il principio del contraddittorio endoprocedimentale -inteso come un diritto del contribuente a dialogare con l'Amministrazione finanziaria che trova direttamente fondamento negli artt. 3 e 97 Cost.-, è stata ampiamente dibattuta in seno alla giurisprudenza. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso l'esistenza di un generalizzato obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario. D'altra parte, detto principio non può



essere direttamente ancorato agli artt. 24 e 97 Cost. in quanto «le garanzie di cui all'art. 24 Cost. attengono, testualmente, all'ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui al comma 2, sia per collocazione, tra i commi 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il testuale inequivocabile riferimento all'ambito giudiziale), sia per l'esplicito riferimento al "procedimento" in ogni suo "stato e grado"». Né si può ritenere che «l'anticipazione dei poteri partecipativi del contribuente a momento anteriore all'emanazione dell'atto impositivo, si proietterebbe (ponendo rimedio ad una supposta situazione di "disparità delle armi" in dotazione alle parti processuali), sulla stessa effettività della tutela giudiziale del contribuente». Si aggiunga che anche «l'art. 97 Cost. non reca, in alcuna delle sue articolazioni, il benché minimo indice rivelatore dell'indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale; né in seno al procedimento amministrativo (in relazione al quale l'obbligo del contraddittorio procedimentale» è sancito da legge ordinaria (*alias*, dalla l. n. 241/90) (sent. n. 24823 del 6 ottobre 2015). Più nello specifico, la giurisprudenza ha dovuto affrontare la questione se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) —ossia, formazione di un verbale di chiusura delle operazioni, rilascio di copia del medesimo al contribuente, facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell'Ufficio di valutarle, divieto per l'Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza- si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ovvero se esse -in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dell'atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi *aliunde* desumibili nell'ordinamento nazionale o in quello dell'Unione europea- operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (cd. "verifiche a tavolino"). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24823 del 6 ottobre 2015) sono giunte alla conclusione che l'Amministrazione finanziaria non ha un generalizzato obbligo di instaurare il contraddittorio con la contribuente. In particolare, per stabilire se sussiste in concreto l'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio o se, al contrario, questa ha una mera facoltà, bisogna analizzare la metodologia di accertamento prescelta e stabilire se si è in presenza di un tributo "armonizzato" o meno. La richiamata pronuncia afferma che «la previsione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscale; e, dunque, dell'obbligo dell'Amministrazione medesima, ogni qual volta si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente e pur in assenza di specifica norma positiva che per quel provvedimento lo sancisca, di attivare con l'interessato contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e, in materia di imposta di registro, dall'art.



53 bis d.p.r. 131/1986». Alla luce di quanto sin qui detto è, dunque, altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente.

**4. Eccezione di inapplicabilità del raddoppio dei termini ex art. 12 commi 2 bis e 2 ter del d.l. n. 78/09.**

L'art. 12 del D.L. n. 78/09 nel dettare disposizioni in "Contrasto ai paradisi fiscali" al secondo comma ha stabilito che "In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate". Per l'accertamento di dette violazioni, al comma 2 bis, ha quindi aggiunto che "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati". Nello stesso senso, il comma 2-ter, dispone che "per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati". La contribuente eccepisce la violazione del divieto di irretroattività delle disposizioni tributarie poiché l'accertamento si riferisce ad anni di imposta (in particolare, anno 2006) antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 78/09. L'eccezione è infondata per un duplice ordine di ragioni. La prima di carattere sistematico. Infatti, la disciplina l'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186 - come modificato dall'art. 10, comma 12-*quaterdecies*, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 nell'introdurre l'art. 5-*quater*, comma 4, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, in tema di "collaborazione volontaria", al comma 2, stabilisce che *"Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"*. Dunque, la normativa sulla "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori" dà una specifica indicazione sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016: il c.d. raddoppio



non opera solo "se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto". Ne consegue che, quando non ricorrono dette condizioni, il raddoppio dei termini opera. In secondo luogo, i commi 2 bis e ter devono essere qualificati come norme di carattere procedurale e, quindi, non trova applicazione il principio di irretroattività sancito dall'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) applicabile alle norme aventi natura sostanziale. In questo senso si è pronunciata anche la questa CTR, sez. 27, sent. n. 5626 del 31 ottobre 2014.

**5. Eccezioni relative alla violazione del principio della c.d. doppia imposizione e mancanza di autorizzazione ad accedere ai dati bancari.**

Da ultimo, priva di qualsiasi fondamento è la doglianza circa la violazione del principio di c.d. doppia imposizione e la mancanza di autorizzazione ad accedere ai dati bancari. Sul punto, come rilevato dalla CTP, non c'è stata alcuna richiesta da parte di un organismo estero di acquisire dati bancari presso un territorio estero (Svizzera). Come detto in precedenza, infatti, la documentazione di natura extracontabile è stata acquisita presso la succursale italiana della società nel corso di accertamento svolto dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale numero 42636/2014 R.G.N.R. Mod. 21. Altresì, non pertinente è il richiamo al principio della doppia imposizione previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera 09/03/1976 ratificata con L. n. 943/1978, in quanto nel caso di specie oggetto dell'accertamento l'Ufficio è la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi di un reddito imponibile (pari a E 23.589,00) derivante dalla gestione degli investimenti ed attività finanziarie detenute all'estero.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che qui vengono liquidate tenendo conto della natura e complessità dell'affare, dell'importanza anche economica delle questioni trattate, del pregio dell'opera, dell'urgenza della prestazione, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti, nonché del valore della controversia determinato (ex art. 5, c.4, D.M. sotto indicato) in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali, in deroga all'art.12, c.2, d.lgs. 546/92- liquidandole - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015- in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione<sup>2^</sup>, definitivamente pronunciando,

**respinge**

l'appello e

**conferma**





la sentenza n. 342/3/2017 della Commissione Tributaria Provinciale depositata il 4/12/2017.

### Condanna

altresi, , appellante soccombente, al pagamento all'Agenzia delle Entrate -  
, alle spese di lite qui liquidate per il grado -ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92- in €  
1.145/00 (per: esborsi sostenuti, diritti, onorari al lordo degli oneri previdenziali e fiscali di legge),  
oltre 15% di spese generali; il tutto ridotto del 20%, ex art. 15, c. 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992.

*Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 maggio 2019.*

Il Presidente estensore  
*dott. Salvatore Labruna*